PROVINCIA DI NOVARA

AVVISO

GESTIONE DI FAUNA SELVATICA FERITA

La Legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, n. 157 del 11.02.1992, prevede all'art. 4, comma 6 che: "Le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà".

In esecuzione a tale disposizione, la Regione Piemonte, all'art. 33 della L.R. 70/96 in materia di tutela della fauna selvatica e prelievo venatorio, aveva, tra l'altro, disposto, al comma 3. che "la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a liberarla in località idonea tramite i propri agenti".

A seguito di quanto disposto dalla legge regionale 70/96 questa Amministrazione aveva provveduto a stipulare apposite convenzioni con la LIPU per il recupero di esemplari feriti di avifauna e con la Torbiera per la gestione dei mammiferi feriti.

La Regione, con L.R. n. 5/2012, all'art. 40 ha abrogato la suddetta L:R. 70/96, senza peraltro attribuire ad alcuno, anche solo provvisoriamente, le competenze di cui al comma 3. dell'art. 33 della legge regionale soppressa.
A ciò si aggiunge quanto disposto dal nuovo Codice sulla Circolazione Stradale

Nonostante ciò, questa Amministrazione ha continuato, con la collaborazione del personale Veterinario e Tecnico dei servizi Veterinari ASL Novara, fintanto che la condizione economico finanziaria lo ha permesso, a gestire la cura della fauna selvatica ferita o in difficoltà tramite le due convenzioni sopra citate.

Purtroppo l'attuale situazione di incertezza dell'Ente Provincia, ma soprattutto la completa mancanza di risorse finanziarie determinata dalla spending review (la tutela della fauna e la gestione della caccia erano gestite con delega e finanziamento Regionale), non consentiranno più, a far tempo dal 2014, di fornire il servizio come svolto fino ad ora .

In considerazione di quanto sopra prospettato, la Provincia di Novara si trova suo malgrado costretta a rivedere il proprio impegno per la tutela della fauna selvatica, limitandosi alla letterale applicazione dell'art. 4, comma 6 della L. 157/92 che prevede la gestione dei soli esemplari di fauna selvatica che, previo primo soccorso e detenzione temporanea, possono essere successivamente liberati in natura.

Si ricorda che la legge nazionale n. 157/92 stabilisce, all'art. 3, comma 1 e all'art. 21 comma 1, lett. o) ***il divieto di catturare uccelli e mammiferi selvatici, nonché di prendere e detenere, uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica*** e che tale divieto viene sanzionato dalla L.R. piemontese n. 5/2012 all'art. 40, comma 5, lettera v).

Pertanto si raccomanda nel caso si incontrino in campagna piccoli di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, di non raccoglierli e/o spostarli, anche se appaiono da soli, perché in realtà spesso non lo sono e un loro spostamento sarebbe deleterio per la

loro stessa sopravvivenza in natura e comporterebbe l'applicazione della norma sopra descritta.

E' evidente che, quanto sopra esposto, non è dovuto solo a una questione di risorse, ma anche di pieno rispetto della vigente normativa che non consente più di operare come in passato.

Si ritiene pertanto necessario dare opportuna informazione agli Enti maggiormente soggetti alle richieste di informazione dei cittadini, nonché ai cittadini stessi di tale cambiamento, anche perche' alcuni eventi, ad esempio il ritrovamento di piccoli animali, possono sollecitare la sensibilità delle persone abituate dalla precedente prassi a comportarsi in modo diverso.